

FLP News

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Periodico d'Informazione Culturale, Politica, Sindacale e Sociale

CAF FLP

STRUTTURE TERRITORIALI PER LA RACCOLTA DEL 730/2005

Nel quadro dei servizi che la FLP offre ai propri iscritti, con la presente informativa si rende noto che anche quest'anno le strutture territoriali di federazione e dei singoli coordinamenti nazionali potranno svolgere le attività di CAF (raccolta ed assistenza sui modelli 730, rilascio attestazioni ISEE, elaborazione modelli RED Inps/Inpdap e tutte le altre attività che normalmente prestano le strutture CAF).

Ai nostri responsabili territoriali facciamo presente che la FLP ha stipulato apposita convenzione con una importante struttura nazionale di CAF già operante sul mercato che mette a disposizione, oltre a programmi di gestione e relativa assistenza, entrambi riscontrate tecnicamente valide, anche delle condizioni economiche e

di indubbio vantaggio per le nostre strutture che seguiranno tali attività.

Tenuto conto della ristrettezza dei tempi a disposizione in relazione alla partenza della campagna di raccolta dei modelli 730, si pregano tutti i nostri responsabili interessati di mettersi in contatto con il nostro Responsabile Organizzativo, Roberto Sperandini, che fornirà i dettagli e le istruzioni per registrarsi come "centro di raccolta CAF", al fine di rendere operativi quanto prima i centri di raccolta.

Ai nostri iscritti e simpatizzanti, rivolgiamo invece l'invito ad utilizzare le nostre strutture per usufruire dei servizi di assistenza fiscale messi a disposizione dai nostri responsabili FLP.

SICUREZZA SUL LAVORO

LE RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER L' AMBIENTE DI LAVORO

La Corte di Cassazione ha fissato tre principi riguardanti la responsabilità degli enti pubblici per gli ambienti di lavoro pericolosi e malsani (Sentenza n. 39268 del 7 ottobre 2004).

In particolare gli enti pubblici sono responsabili se, informati delle deficienze dell'ambiente di lavoro non provvedono alla loro eliminazione.

In secondo luogo è stata stabilita la responsabilità dell'ente nel caso in cui non provveda alle impegnative di spesa che non siano di competenza del dirigente del settore o dell'organo tecnico.

Infine è stata sancita la necessità che nel settore pubblico venga rilasciata delega scritta al dirigente affinché possa provvedere con autonomia alla gestione del settore o dell'ufficio a cui è preposto.

I giudici hanno sottolineato che un dirigente addetto a un determinato settore di un ente pubblico, è equiparato ai

fini della responsabilità penale per violazione delle norme antinfortunistiche, al datore di lavoro. Spetta al datore di lavoro individuare dirigenti in possesso di attitudini e capacità adeguate per gestire in autonomia le spese.

I tre principi:

1. L'organo apicale di un ente pubblico è responsabile, alternativamente o cumulativamente, qualora sia informato delle deficienze dell'ambiente di lavoro e non vi adempia.
2. L'organo apicale di un ente pubblico è responsabile nel caso in cui non provveda a sanare l'ambiente di lavoro mediante impegnative di spesa, non consentite all'organo tecnico o al dirigente di settore.
3. Nel settore pubblico si avverte la necessità di una delega scritta.

Sommario

CAF FLP: Strutture territoriali per la raccolta del 730/2005	pag. 1
SICUREZZA SUL LAVORO: Le responsabilità della P.A. per l' ambiente di lavoro	pag. 1
ARAN: Intervento nelle vertenze di lavoro	pag. 2
MALATTIA: È giustificata l'assenza al controllo, per visita specialistica	pag. 2
FLP BAC: L'incontro di Contrattazione Nazionale con il Vice Ministro	pag. 3
DIFESA: Turni e Reperibilità	pag. 3
COMPARTO MINISTERI: Quale efficienza e quale organizzazione?	pag. 4
AGENZIA DEL TERRITORIO: Formazione per pochi intimi	pag. 5
ECONOMIA E FINANZE: Esclusi i funzionari dal Corso - Concorso per Dirigente	pag. 5
ATTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI: Risarcimento per Danno Biologico	pag. 6
CONCORSI: Accesso ad atti legati a provvedimenti amministrativi pubblici	pag. 6
CULTURA: L'Anno Mondiale della Fisica per la Divulgazione Scientifica	pag. 7
SCUOLA: Il Tar boccia il Tutor	pag. 8
GIUSTIZIA: Ricollocazione, finalmente la resa dei conti	pag. 8

ARAN INTERVENTO NELLE VERTENZE DI LAVORO

La legge 30.12.2004 n° 311, cosiddetta "legge Finanziaria 2005", al comma 134 dell'articolo 1, dispone che l'ARAN possa intervenire di fronte al giudice nelle vertenze di lavoro che coinvolgono i dipendenti pubblici, allo scopo di assicurare la corretta interpretazione dei contratti collettivi (si veda a tal proposito il notiziario FLP n° 6/2005, consultabile su www.flp.it)

A tal riguardo, l'ARAN ha inviato a tutte le Amministrazioni Pubbliche, in data 14.03.05, una specifica comunicazione, che si ritiene opportuno trascrivere di seguito in forma integrale:

"Sono pervenute a questa Agenzia numerose comunicazioni e richieste di chiarimenti ai sensi dell'art. 1, comma 134 della legge 311 del 2004. Tale norma ha introdotto nel d.lgs. n. 165 del 2001 l'art. 63 bis, che prevede la possibilità, per l'ARAN, di intervenire nelle controversie riguardanti il rapporto di lavoro di fronte al giudice ordinario, al fine di garantire "la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi".

L'intento del legislatore appare finalizzato ad assicurare alla parte contraente pubblica, nei contenziosi aventi per oggetto l'applicazione di norme contrattuali controverse, un ruolo attivo, al fine di consentire la ricostruzione logico-sistematica della clausola contrattuale e della volontà espressa sul tavolo negoziale, anche con riferimento ai profili di spesa che la sorreggono.

In relazione a tale considerazione risultano escluse dall'intervento dell'ARAN le controversie che, di fatto, riguardino principalmente i singoli atti dell'amministrazione, adottati nell'esercizio delle proprie funzioni gestionali e strettamente connesse alla realtà lavorativa ed organizzativa locale oppure i contenziosi determinati da casi molto circoscritti, mentre, invece, questa Agenzia può avere interesse ad intervenire in controversie che propongono problematiche interpretative aventi rilevanza generale per un intero comparto - o addirittura intercompartimentali -, anche al fine di evitare l'annullamento di clausole contrattuali particolarmente significative che rimetterebbero in discussione gli equilibri raggiunti al tavolo negoziale.

Di conseguenza, in caso di comunicazioni effettuate in relazione all'art. 63/bis del d.lgs n. 165 del 2001 e, per quanto possibile in considerazione delle limitate risorse dell'Agenzia, la presenza in giudizio dell'ARAN sarà limitata a controversie che abbiano le sopra riportate caratteristiche o di cui, in precedenti analoghi giudizi, sia stata già esperita inutilmente la procedura di interpretazione autentica, senza pervenire ad un accordo (le informazioni sono reperibili nel sito dell'ARAN, alla pagina " Banca dati contratti e ordinanze") [si veda all'indirizzo web: <http://contratti.aranagenzia.it/>, ndr].

Per consentire l'intervento, dati i ristretti termini processuali e per una effettiva ed attenta valutazione della materia, è comunque necessario che la comunicazione dell'esistenza del contenzioso pervenga all'Agenzia in tempi utili per la costituzione in giudizio.

Ove non sia possibile l'intervento, ma sempre in relazione ai casi suindicati e limitatamente alle questioni di interpretazione dei CCNL, questa Agenzia potrà fornire assistenza alle singole amministrazioni in via informale, secondo le modalità che saranno stabilite, tra gli uffici, di volta in volta, suggerendo utili indicazioni per la predisposizione delle linee difensive.

Occorre, altresì, rammentare che la previsione contenuta nell'art. 63/bis si aggiunge a quanto stabilito dall'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, relativo, com'è noto, all'attivazione di una particolare procedura negoziale che il giudice può richiedere, anche su richiesta delle parti, qualora nel corso di un giudizio sorga una questione pregiudiziale dell'efficacia e validità di una clausola contrattuale. In tale ipotesi, che è rimessa alla discrezionalità del giudice adito, l'interpretazione della clausola avviene mediante accordi che, una volta sottoscritti, devono essere trasmessi al giudice medesimo. Tale istituto, in caso di mancato accordo tra le parti, consente, peraltro, una ulteriore forma di intervento nel giudizio che l'ARAN potrà valutare a seconda dei casi, e comunque, previe intese con le amministrazioni resistenti."

MALATTIA È GIUSTIFICATA L'ASSENZA AL CONTROLLO, PER VISITA SPECIALISTICA

La visita medica specialistica configura esigenza concernente l'esercizio del diritto alla salute ex art. 32 Costituzione diritto fondamentale e assoluto dell'individuo, e come tale validissimo "giustificato motivo" per l'assenza alla visita di controllo.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 22065 del 2004 in relazione al caso di una lavoratrice assente alla visita disposta dall'Inps perché durante la fascia di reperibilità (dalle ore 17 alle ore 19), si era recata presso uno specialista per una visita medica privata.

Le pronunce dei due gradi di merito (Tribunale e Corte d'Appello) avevano revocato alla lavoratrice in questione il diritto alla indennità economica di malattia perché con la

sua assenza, "aveva accettato il rischio concreto e prevedibile di non essere presente, per qualsiasi contrattempo, presso la propria abitazione al momento della visita medica di controllo".

I giudici di legittimità hanno considerato gravemente erronee le due pronunce precedenti in quanto hanno capovolto la gerarchia dei valori protetti, infatti la lavoratrice si sarebbe dovuta far visitare non dal medico specialista, ma da uno qualsiasi prossimo alla propria abitazione, in modo da essere reperibile nelle fasce orarie, così attribuendo a tale funzione una posizione (illegittimamente) prioritaria rispetto alla tutela del diritto-bene alla salute.

FLP BAC**L'INCONTRO DI CONTRATTAZIONE NAZIONALE CON IL VICE MINISTRO**

In data 22.03.2005, alle ore 16,30 presso la Sala Molajoli al S.Michele è avvenuto il previsto incontro di contrattazione nazionale, con il Vice Ministro on.le Antonio Martusciello, che ha presieduto, per la prima volta, la delegazione dell'Amministrazione, per discutere le problematiche introdotte dall'art. 1, comma 93 della legge finanziaria 2005 (riduzione non inferiore del 5 % della spesa complessiva relativa ai posti in organico).

Riduzione del 5% degli organici: la legge non è eguale per tutti?

L'Amministrazione, ha fornito soltanto, all'ultimo momento, in sede di tavolo contrattuale una complessa informativa, con ben 5 ipotesi di rimodulazione di organico, piene zeppe di numeri, anzi di posti da rideterminare e da "limare".

Nonostante la premessa dell'on.le Martusciello che ha parlato di riduzione omologa per tutte le fasce, tutte le OO.SS. presenti al tavolo, hanno accertato, da un primo sommario esame, invece, che proprio per i dirigenti, la riduzione non è del 5%, ma del 4,63 %, per cui si è chiesta la revisione delle ipotesi prospettate, partendo dal fatto che la riduzione per posti dirigenziali di 2^a fascia debba passare da 15 ad almeno a 18 unità, altrimenti è inutile avviare il confronto.

La FLP BAC ha chiesto che il sacrificio debba essere equamente ripartito per posizioni economiche, in linea con la posizione per cui il 11.8.2004, non aveva firmato l'accordo di ampliamento dei posti di riqualificazione, sbilanciato a favore di alcune posizioni economiche.

Un nuovo incontro è stato fissato per giorno 6 aprile 2005 , e nel frattempo si andrà a studiare la massa di carte e di numeri fornita, unitamente alle nuove proposte che, speriamo, ci vengano fornite con congruo anticipo.

Comunque, per legge, la partita contrattuale dovrà chiudersi entro il mese di aprile. Arrivederci alla prossima...puntata.

Pompei in ... vertenza: la FLP proclama lo stato di agitazione

Per il secondo punto all'ordine del giorno: "Arretrati Pompei", la FLP BAC, ha ancora una volta rivendicato il rispetto integrale, da parte dell'Amministrazione, dell'accordo sottoscritto a Castel dell'Ovo il 21 luglio 2004, dove, in ossequio al principio etico del diritto comunque sussistente al compenso delle prestazioni effettivamente", oltre alle somme non prescritte per un importo complessivo di € 458.285,38, non ancora liquidate al personale di Pompei, le parti convenivano di riaprire un tavolo di contrattazione locale a Pompei, per definire soluzioni alternative praticabili, per compensare quelle prestazioni per cui era intervenuta la prescrizione, cioè altri € 850.000 circa.

La FLP BAC ha chiesto all'Amministrazione di dare mandato al nuovo City Manager, insediato proprio in data 22.3.2005, per definire, con le parti sociali, gli aspetti per far liquidare tutto il debito.

Il Vice Ministro si è impegnato a sollecitare il Ministro dell'Economia per l'accredito di fondi per liquidare la somma di € 458.285,38 non prescritta e l'Amministrazione ha ribadito il NO al pagamento della parte prescritta.

Pertanto la FLP BAC, con il presente comunicato, di fronte al mancato rispetto degli accordi presi, ed al perdurare di una posizione di netta chiusura da parte del Governo, proclama lo stato di agitazione del personale di Pompei, con una calendarizzazione di assemblee, per informare i lavoratori e programmare le forme di lotta sindacali più opportune per il riconoscimento a tutti del credito derivante dalle prestazioni di lavoro straordinario eseguite per le consegne, a prescindere dalla mancata richiesta di interruzione dei termini di prescrizione.

DIFESA**TURNI E REPERIBILITÀ**

Sono pervenuti a questa redazione quesiti e richieste di chiarimenti in merito alle cosiddette "particolari posizioni di lavoro". In particolare, si chiede se è possibile che coesistano, per il medesimo servizio, l'articolazione in turni per l'orario di lavoro e la reperibilità.

A tal riguardo si deve segnalare che, in sede di risposta a specifico quesito posto da Maribase-Brindisi, la Direzione Generale per il Personale Civile, con la nota n° 72778 del 20 ottobre u.s., aveva inizialmente sostenuto che "non è possibile che possano coesistere turnazioni e reperibilità per il medesimo servizio" (e pertanto, nel caso di addetti ai servizi di vigilanza con turni che coprono le 24 ore, non sarebbe stato possibile cumulare turnazioni e reperibilità). Successivamente, anche sulla base delle sollecitazioni venute dalla nostra O.S. che non ha naturalmente

condiviso i contenuti della risposta fornita all'Ente succitato, Persociv ha rivisto la propria posizione, che ha quindi formalizzato con la nota n° 80322 del 18.11.2004 indirizzata allo stesso Ente (Maribase-Brindisi) e che si allega alla presente per opportuna conoscenza di tutte le nostre strutture sindacali.

Nel merito, si deve osservare che, alla luce del nuovo orientamento di Persociv, "nella eventualità in cui le turnazioni non siano sufficienti ad assicurare l'efficienza del servizio è possibile ricorrere a personale in reperibilità, purché allo stesso sia garantito il periodo di riposo..." (pertanto turnazioni e reperibilità possono anche coesistere).

COMPARTO MINISTERI QUALE EFFICIENZA E QUALE ORGANIZZAZIONE?

Nel Comparto Ministeri l'organizzazione del lavoro è un tema affrontato più sotto l'aspetto teorico che pratico, più come evoluzione necessaria "impositiva", che come riforma indispensabile nella Pubblica Amministrazione nel rispetto dei parametri di efficienza ed efficacia della sua azione.

Esiste una distinzione netta tra obiettivo formale previsto dalle norme e quanto realmente accade nei vari comparti interessati alla trasformazione in atto.

La riforma del pubblico impiego ebbe luogo in primis con la legge 29/93 seguita poi dall'ultimo ritrovato d.lgs. 165/2001 e dalla legge 400/2001.

Quanto è stato fatto dalla prima iniziativa di riforma di tutta la struttura pubblica?

Senza riesaminare i percorsi storici, va sottolineata la fragranza innovativa del disposto normativo, almeno nei buoni propositi.

Il lavoratore di oggi non può essere più considerato il lavoratore di ieri, tanto è che alla domanda: "sei un dipendente, un lavoratore o entrambe le cose e in quale figura professionale ti collochi", molti colleghi non hanno saputo cosa rispondere, ad altri invece occorreva un attimo di riflessione.

Il termine "lavoratore" è diventato demodé (anche demodé) ed è stato sostituito con quello di "dipendente" per qualificare quel soggetto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alle "dipendenza" di un ente pubblico o privato. Ma, in sostanza cosa cambia o cosa si tenta di cambiare?

Nei ministeri, si possono classificare le figure amministrative per aree di competenza A,B,C ma che spesso, per motivi di servizio si equilibrano tra loro attuando all'interno dell'organizzazione del lavoro lo scivolamento da un'area all'altra.

Per brevi o lunghi periodi, molte volte con tacito consenso degli interessati che sperano in un riconoscimento giuridico ed economico che non avverrà mai.

La spesa pubblica in questi casi risulta ottimizzata, con altrettanta qualità e di efficienza del servizio?

Forse no, ma è difficile dirlo. Sicuramente all'amministrazione conviene.

Quando invece si tratta di "cogliere" il meglio di un sistema avanzato per una vera riforma, attraverso l'utilizzo delle risorse umane "dipendenti" a disposizione della PA, tutto cambia.

Quel dipendente se pur in grado di rivestire incarichi superiori si trasforma in mero "lavoratore" e viene lasciato nell'indifferenza con la semplice giustificazione che le risorse economiche "non ci sono o non sono sufficienti" per premiare le capacità professionali e garantire perciò (troppo facile) l'efficienza della P.A.

Lo stesso discorso non vale però per i dirigenti nominati direttamente in base all'art. 19 del sopramenzionato decreto legislativo. Spesso, (molto spesso) nominati

all'interno dell'amministrazione senza essere qualificati a rivestire tale ruolo. Il solito discorso delle buone conoscenze...

La Corte dei Conti (si sono svegliati?) ha puntato il dito sugli sprechi della Pubblica Amministrazione (Ministero di Grazia e Giustizia) in ordine agli incarichi di collaborazione affidati a professionisti qualificati ma "esterni".

Per una amministrazione efficiente e per una azione efficace, non sarebbe meglio cercare di valutare quali figure professionali al suo interno sono in grado di svolgere le stesse attività di un consulente o di un professionista esterno?

Nelle amministrazioni, numero dei laureati risulta essere in maggioranza che del settore privato, dove ottimizzare le risorse umane a disposizione risulta essere il primo gradino "di efficienza" di una impresa competitiva. Nel settore pubblico "ottimizzare" le risorse umane ed i costi di gestione è un termine sconosciuto, se non per specifiche situazioni di convenienza. Non viene considerato un obiettivo gestionale a lungo termine.

Cos'è poi il sistema di valutazione del personale "dipendente" della P.A.?

Se ancora non è in grado di gestire correttamente neanche i fascicoli del personale come si può immaginare che i risultati non vengano più raggiunti solo in base alle simpatie riposte dai direttori, dal dirigente o dal capo ufficio?

Differenze tra impresa Pubblica e impresa Privata:

- Nelle imprese private la formazione del personale è il punto di partenza per l'attuazione di piani di ristrutturazione del personale, mentre nell'impresa pubblica è il punto di arrivo alla sedimentazione e tacitazione del personale.
- Nelle imprese private l'organizzazione impone al Dirigente di portare dei risultati per il periodo del mandato, mentre in quella pubblica non è necessario, poiché si aggira l'ostacolo creando o cercando un ufficio ad hoc e ad personam una volta superato il mandato senza raggiungimento degli obiettivi, che spesso non esistono.
- Nelle imprese private per ogni dipendente viene redatta una scheda di valutazione in base a parametri specifici solo dopo la formazione del dirigente che ne ha l'autorità alla valutazione, mentre nella PA esistono solo schede generiche senza fonte di riferimento a criteri valutativi obiettivi avulse quindi da qualsiasi opinione personale.
- Nelle imprese private per i costi aziendali in surplus vengono attenuati con piani di contenimento spese, mentre nella PA i costi sopportati vengono revisionati da un controllante che non è mai controllato.

M.V.G.

AGENZIA DEL TERRITORIO FORMAZIONE PER POCHI INTIMI

Che i colleghi dell'Agenzia del Territorio fossero preparati lo sapevamo da tempo, ora pare che se ne siano accorti anche i vertici dell'agenzia, ma hanno scelto il percorso sbagliato per dimostrarcelo. Infatti, nella riunione del 10 marzo è stato presentato alle OO.SS. nazionali un "Piano per la Formazione 2005" assolutamente povero sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Infatti, a parte un corso di un giorno per gli addetti al front-office e un risicatissimo corso di base di informatica, il piano in questione riguarda soprattutto la formazione manageriale (rivolta ai dirigenti in particolare) e circa 60 nuovi colleghi assunti con contratto formazione e lavoro "presi in prestito" dall'Agenzia delle Entrate (altri lavoratori precari con la situazione degli LTD ancora da risolvere).

In definitiva, oltre a problemi relativi alla parte puramente tecnica, che abbiamo chiesto di risolvere, ad esempio la FLP Finanze ha chiesto di avvicinare la formazione agli uffici, in modo da ampliare la platea dei partecipanti ai corsi; abbiamo chiesto che la rilevazione dei fabbisogni formativi venisse effettuata tenendo conto anche delle richieste dei lavoratori e non solo decisa dall'alto e uguale

per tutti gli uffici; abbiamo richiesto una maggiore condivisione a livello locale sull'individuazione dei criteri per la partecipazione ai corsi e non un generico richiamo alla disponibilità o all'attitudine del personale (chi decide se un collega ha l'attitudine o meno a partecipare ad un corso?), ma, anche a fronte di un'apertura su questi ed altri temi da parte dell'Agenzia, il problema della scarsità di ore e contenuti dedicati alla formazione, rende inutile qualsiasi altra proposta.

E non ci è sembrato assolutamente sufficiente aver inserito nell'intesa sulla formazione, la promessa di effettuare ulteriori 100.000 ore (rispetto alle 30.000 iniziali).

Ci è parsa più una operazione di facciata che una reale intenzione dell'agenzia che rimane ultima come ore di formazione totali rispetto alle altre agenzie (per es. le Dogane a parità di personale hanno il doppio di ore di formazione).

Per questo motivo, e non solo visto che nel piano illustrato si continua tra l'altro a parlare di decentramento, la FLP Finanze non ha sottoscritto l'intesa.

ECONOMIA E FINANZE ESCLUSI I FUNZIONARI DAL CORSO - CONCORSO PER DIRIGENTE

Adesso basta.

Il ministro dell'economia e delle finanze decreta l'esclusione dei propri funzionari dal corso-concorso per dirigente, da svolgersi presso le S.S.E.F., previsto dall'art. 1, comma 97, lettera f) della "legge finanziaria 2005"

Sei un funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze? Hai trascorso anni durante i quali hai messo al servizio della tua amministrazione le tue conoscenze specifiche e le tue capacità professionali?

Hai maturato, sulla tua pelle, anni di esperienza all'interno delle dinamiche dell'organizzazione amministrativa?

Nel fare la tua "gavetta", hai magari dovuto sopportare, in alcuni casi, atteggiamenti arroganti da parte della dirigenza, che ti ha sfruttato come "usa e getta" mentre tu risolvevi, in alcune situazioni, i problemi che i tuoi stessi superiori non sapevano risolvere?

Hai aspettato, pazientando e sopportando, tutto questo tempo che la tua amministrazione, alla quale hai tanto dato, prima o poi bandisse un concorso per dirigenti al quale anche tu potessi finalmente partecipare?

BEH, ringrazia il tuo Ministro e metti una bella pietra sopra! Non ti fanno neanche partecipare!

Ecco i fatti.

Nell'ambito delle deroghe al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, previste dall'art. 1, comma 96 e 97 della "legge finanziaria 2005", "e prioritariamente considerata l'immissione in servizio dei dirigenti e funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle agenzie fiscali previo superamento di uno speciale

corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001.

Sembra che tale apparentemente innocua disposizione abbia generato una bozza di "decreto non regolamentare" che, oltre ad esorbitare dai contenuti della delega, creerebbe, se così emanato, illegittime disparità di trattamento. In maniera del tutto anomala, infatti, sembra che l'art. 2 della "bozza" preveda che "....Possono partecipare al concorso pubblico di cui sopra i dottori in possesso, da non più di cinque anni dalla data del bando, di diploma di laurea, conseguito con il massimo dei voti in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio ed equipollenti...".

Capito bene? Se siete funzionari ed avete conseguito la laurea da non più di cinque anni senza aver ottenuto: 110 e lode, non potete partecipare al concorso!

Continua la logica ottusa e perversa che "privato è bello". E' meglio quindi, per dirigere un Ufficio pubblico, un ragazzo o una ragazza di 24 anni appena laureata con 110 e lode, senza alcuna esperienza di amministrazione, piuttosto che un funzionario di comprovata esperienza pluriennale.

Ecco come l'Amministrazione valorizza le sue risorse umane.

Opponiamoci a questo stato di cose con una forte mobilitazione!

ATTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI RISARCIMENTO PER DANNO BIOLOGICO

Con la sentenza numero 8235/04, il TAR della Campania ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico al cittadino che, per effetto di atto illegittimo della pubblica amministrazione, ha subito patimenti e frustrazione psicologica con conseguente turbamento e sensazione d'impotenza.

Il caso di specie, che ha visto il giudice amministrativo pronunciarsi in tal senso, ha per oggetto la vicenda di un cittadino italiano che, per ben due volte, si è visto recapitare la cartolina precetto per la chiamata al servizio militare.

In riferimento alla prima cartolina il ricorrente, chiamando in causa il giudice amministrativo, ha prospettato due motivi di doglianza consistenti, il primo nella mancata osservanza dell'art. 110 della legge 662/96 (assegnazione a sede distante non oltre 100 km dal luogo di residenza), stante l'obbligo di presentarsi ad Udine essendo lui invece residente in Campania. Il secondo nella mancata sottoscrizione della cartolina da parte del responsabile del Ministero della Difesa, in luogo della semplice dicitura "Il Comando".

Successivamente, a quattro mesi di distanza gli è stata recapitata una seconda cartolina di precetto, nella quale veniva esortato a presentarsi a Fano, nelle Marche.

Anche in questo secondo caso, il soggetto ha proposto ricorso deducendo come motivi di gravame, l'inosservanza del decreto legislativo 504/97 (la chiamata al servizio deve avvenire entro 9 mesi, decorrenti dalla data nella quale il soggetto è dichiarato disponibile, avendo già sostenuto le visite mediche e non usufruendo

di rinvio) e la reiterata mancata sottoscrizione della cartolina precetto.

Il giudice amministrativo dopo aver riunito i due procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva, si è espresso in senso favorevole al ricorrente, riconoscendo tutti i motivi dedotti in ambedue i ricorsi.

In sintesi, per la fondatezza delle censure denunciate nei due ricorsi proposti, il ricorrente avrebbe dovuto essere dispensato dal prestare il servizio militare. Ciò nondimeno egli è stato costretto ad effettuarlo lo stesso.

Acclarata la fondatezza della domanda, il giudice amministrativo ha condannato l'Amministrazione al risarcimento del danno biologico, nella cui nozione rientrano tutte le ipotesi di danno "non reddituale", quali i danni estetici, quelli della vita di relazione, i danni da riduzione della capacità lavorativa generica (Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 15 dicembre 2000 n. 15859).

Nella sentenza il giudice prosegue specificando come la responsabilità della P.A. prescinde dalla colpa, con conseguente sgravio per il ricorrente dell'onere probatorio.

Il diritto alla salute, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 32), trova così una più spiccata fonte di tutela nell'art. 2043 cod. civ., il quale imponendo il risarcimento del danno ingiusto, individua appunto nell'ingiustizia del danno, il "genere", nel cui ambito si colloca il danno biologico, che al pari del danno patrimoniale si pone in rapporto di specialità.

La sentenza conclude rimettendo alle parti in via transattiva la quantificazione del danno, previa proposta dell'amministrazione.

CONCORSI

ACCESSO AD ATTI LEGATI A PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PUBBLICI

Il TAR di Bari, accogliendo il ricorso presentato da un impiegato della AUSL pugliese, che aveva impugnato il diniego dell'ufficio a visionare le schede di valutazione dei titoli e i curricula dei vincitori di una selezione interna, ha sancito il principio per il quale gli atti collegati a provvedimenti amministrativi pubblici non possono essere sottratti al diritto di accesso.

I Giudici amministrativi sono arrivati a tale decisione bocciando il regolamento interno dell'azienda (previsto da una delibera del 1995) che prevedeva riservatezza sugli atti.

Il Collegio ha osservato che se è vero che la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai documenti amministrativi va

accertata, nella pienezza del contraddittorio con gli interessati ai quali gli atti si riferiscono, tale principio viene meno quando la domanda di accesso riguarda atti che per loro natura sono inerenti a provvedimenti pubblici e non possono essere resi in alcun modo segreti.

Inoltre il TAR sostiene che la norma interna dell'AUSL è in netto contrasto con la disciplina primaria e conseguentemente va disapplicata.

L'accoglimento del ricorso apre la strada all'accesso: il TAR ordina all'azienda di far prendere visione ed estrarre copia entro il termine di cinque giorni dalla motivazione della sentenza, dei documenti oggetto del contenzioso.

CULTURA

L'ANNO MONDIALE DELLA FISICA PER LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

In occasione del Centenario del 1905, l'ONU ha dichiarato il 2005 Anno Mondiale della Fisica.




Ma perché il 1905 è considerato così importante, tanto da essere poi definito come annus mirabilis e tanto da giustificare ancora oggi solenni celebrazioni dopo cent'anni densi anche di altre scoperte scientifiche?

Nel 1905 Albert Einstein, allora sconosciuto impiegato ventiseienne dell'Ufficio Brevetti di Berna, pubblicò sugli "Annalen der Physik", la più prestigiosa rivista scientifica tedesca, una serie di quattro articoli che stupirono il mondo della Fisica, modificando radicalmente il modo corrente di concepire il mondo. Le idee allora rivoluzionarie che egli introdusse, riguardavano questioni fondamentali, come la natura discreta (oggi si direbbe "quantistica") della luce, la esistenza degli atomi, ed una nuova concezione, dapprima delle nozioni di spazio e di tempo, e successivamente delle nozioni di massa ed energia, spianando così la strada ai successivi sviluppi scientifici che caratterizzeranno tutto il '900.

Nel Marzo 1905 comparve il primo articolo, che contraddiceva la teoria allora accettata, che considerava la luce costituita da onde elettromagnetiche: la luce invece poteva invece essere considerata come costituita da particelle discrete ("quanti"), spiegando così il cosiddetto "Effetto Fotoelettrico"; dallo sviluppo collettivo di questa idea, con lo sforzo congiunto di generazioni di fisici, nacque successivamente la Fisica Quantistica (alla quale siamo debitori, tra l'altro, per il transistor).

Nel Maggio 1905, gli "Annalen der Physik" ricevettero da Einstein un nuovo articolo, che spiegava il fenomeno del cosiddetto "Moto Browniano": particelle piccole ma visibili, sospese in un liquido, si muovevano in modo apparentemente inspiegabile. Einstein risolse questo enigma, notando che le molecole del liquido, a causa della agitazione termica, urtavano casualmente contro le particelle sospese facendole muovere a zig-zag.



Nel Giugno 1905, fu pubblicato l'articolo che forse di più stimolò negli anni successivi la fantasia dei non fisici: quello sulla "Relatività Ristretta" (la Relatività Generale è invece del 1916). Il famoso paradosso dei gemelli, il rallentamento degli orologi in moto, l'accorciamento degli oggetti in moto, sono fenomeni fisici (veri!) che hanno ispirato dei meravigliosi racconti di fantascienza, e sono stati prima previsti e poi spiegati proprio dalla Relatività Ristretta.

Infatti, sin dai tempi di Galileo, si sapeva che le leggi della meccanica erano le stesse sia se misurate rispetto ad apparati fissi, sia se misurate rispetto ad apparati che si muovevano di moto uniforme rispetto ai precedenti (Principio di Relatività di Galileo).

Tuttavia, le leggi dell'elettromagnetismo (la luce) sembravano non seguire tale principio. Ma Einstein mostrò che, riconsiderando le idee di spazio e tempo, si potevano riconciliare le leggi dell'elettromagnetismo con il principio di relatività: affinché la velocità della luce sia una costante, occorre che il tempo e lo spazio non siano più delle nozioni assolute.

Oggi, moltissimi apparati devono tener conto della Relatività, come ad esempio i navigatori satellitari GPS (cioè quegli apparati che ci permettono di trovare rapidamente la strada standosene comodamente seduti in macchina).

Nel Settembre 1905, comparve infine un articolo conseguenza del precedente: se un corpo emette una certa energia, la sua massa deve decrescere di una quantità proporzionale: la massa cioè misura l'energia contenuta nei corpi. Questa è la famosa legge della "Equivalenza tra Massa ed Energia" ($E=mc^2$) che ha cambiato il volto della seconda metà del '900 con la successiva scoperta dell'Energia Nucleare. E scusate se, per un solo anno, cioè il 1905, è poco ...

Ma perché un "Anno Mondiale della Fisica"?

La Fisica, (come abbiamo visto sopra, e solo per le scoperte del 1905!), oltre ad essere importante per accrescere la nostra comprensione della natura, è alla base di molte delle attuali tecnologie avanzate. L'insegnamento e la divulgazione diventano così importantissimi perché mettono a disposizione di ciascuno gli strumenti culturali per poter lavorare nelle infrastrutture scientifiche necessarie allo sviluppo. Ed è proprio per contribuire affinché la Scienza possa diventare patrimonio culturale di tutti, che l'ONU ha deciso di sollecitare tutte le organizzazioni scientifiche, culturali, didattiche, per la promozione di attività che facciano comprendere l'importanza dell'avanzamento scientifico, in particolare nel campo della Fisica. Occorre stimolare, soprattutto i giovani, al gusto per un approccio di tipo scientifico alla soluzione dei problemi, incoraggiandoli ad intraprendere una carriera di lavoro in tali discipline, anche perché i giovani sono leve importanti per il rinnovamento: in fondo, quando rivoluzionò la Fisica, Einstein aveva solo 26 anni...

PER SAPERNE DI PIÙ: <http://www.wyp2005.it/> è il sito internet ufficiale italiano per l'Anno Mondiale della Fisica: vi troverete le iniziative culturali in tutta Italia (mostre, seminari, conferenze, musei, visite guidate a laboratori scientifici...) aperte a tutti.
C.S.

SCUOLA IL TAR BOCCIA IL TUTOR

LECCE: protesta alle elementari Il TAR di Lecce ha accolto il ricorso presentato dai genitori di venticinque bambini della seconda e terza elementare di Francavilla Fontana. Alla base del ricorso, l'applicazione del nuovo ordinamento scolastico alle classi ancora funzionanti secondo l'ordinamento precedente. A suscitare dubbi e perplessità principalmente l'introduzione del tutor con posizione preminente rispetto agli altri insegnanti. Le classi con il nuovo ordinamento passerebbero da tre a un insegnante, di conseguenza verrebbe meno il principio secondo cui nell'ambito dello stesso modulo organizzativo

i docenti operano collegialmente. I giudici hanno chiarito che la riforma scolastica non potrebbe trovare attuazione con riguardo alle classi di scuola elementare ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad esse iscritti. I giudici hanno sancito che l'applicazione del nuovo ordinamento non assicurerebbe la continuità scolastica di classi organizzate con tre docenti, il principio della collegialità è infatti inconciliabile con l'introduzione di un docente con posizione preminente all'interno della classe.

GIUSTIZIA RICOLLOCAZIONE, FINALMENTE LA RESA DEI CONTI

FLP News ha il "piacere" di informare tutti i lavoratori che ci è pervenuta una nota del Ministero della Giustizia con la quale sono state convocate le OO.SS. CGIL - CISL - UIL - UNSA/SAG - INTESA - RdB ed FLP per il giorno 20 aprile c.a. per discutere in ordine ai seguenti argomenti:

- Riqualificazione del personale giudiziario
- Rideterminazione piante organiche (riduzione del 5%)

La FLP continuerà, come dall'aprile del 2000, a sostenere la ricollocazione di tutto il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ivi compresi gli statistici, linguistici, contabili, informatici, bibliotecari, comunicatori, formatori, ufficiali giudiziari eccetera, dentro e tra le aree - tutti

avanti di un livello sia giuridico che economico - anche attraverso una soluzione legislativa.

La FLP, inoltre, si adopererà per costituire un fronte sindacale unico per la risoluzione dei problemi che affliggono tutto il personale come per esempio: mobilità, interPELLI, trasferimenti, part-time, formazione continua per tutto il personale.

Auspichiamo che in detta riunione l'amministrazione, nella persona del Sottosegretario di Stato, On. Luigi Vitali, presenti alle OO.SS. una propria proposta di natura legislativa che raccolga il consenso più ampio possibile.

Oggi più di ieri si percepisce che solo uniti si vince!

FLP News

DIRETTORE

Marco Carlomagno

DIRETTORE RESPONSABILE

Roberto Sperandini

Comitato Editoriale

Lauro Crispino, Roberto Sperandini

Sito www.flp.it e-mail: flpnews@flp.it

Redazione

Piazza Garibaldi, 136 - 80100 Napoli

Tel. 06/42000358 fax 06/42010628

Editore

FLP - Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Registrazione Tribunale di Napoli n. 24 del 01.03.2004

Progetto grafico e impaginazione

Claudio Spina

Segreteria Generale FLP

Via Piave 61, 00187 Roma

Tel.1: 06/42000358

Tel.2: 06/42010899

Fax: 06/42010628

e-mail: flp@flp.it

Sito internet: www.flp.it

FLP News è un periodico gratuito di informazione culturale, politica, sindacale e sociale, dell'Associazione Sindacale FLP (Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche), che informa, tutela e assiste i lavoratori italiani.

Ha una diffusione media di 80.000 copie e può essere scaricato dal sito internet www.flp.it; in tale sito troverete anche informazioni aggiornate relative ai singoli settori sindacali, nonché tutte le indicazioni per iscriversi alla FLP.

Chiunque può collaborare con la redazione, inviando notizie, commenti o articoli da pubblicare in formato Word, all'indirizzo di e-mail flpnews@flp.it

I contenuti espressi negli articoli firmati dai collaboratori, sia interni che esterni, sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto la FLP.